



# TRIBUNALE DI CATANIA

## *SEZIONE FALLIMENTARE - QUARTA CIVILE – SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE*

Circolare: conformità delle istanze dei curatori alle previsioni della legge fallimentare

Al fine di una più ordinata gestione del fascicolo del fallimento si rammenta ai curatori che le istanze rivolte ai giudici delegati debbono inquadrarsi nell'ambito di uno dei provvedimenti tipici che il Giudice delegato è chiamato ad adottare secondo la legge fallimentare. L'invio di istanze non previste per legge, peraltro, comporta un ingiustificato dispendio di tempo per la relativa lavorazione in ingresso e in uscita da parte della cancelleria e del Giudice delegato per l'adozione del relativo provvedimento.

Si invitano pertanto i sig.ri Curatori dall'astenersi dal depositare istanze non conformi al dettato di legge.

A titolo meramente esemplificativo si rammenta che non necessitano di provvedimento da parte del Giudice delegato:

- La richiesta di non impugnare atti notificati da parte degli enti impositori o dell'agente per la riscossione;
- La richiesta di autorizzazione a non costituirsi in sede di opposizione allo stato passivo;
- La richiesta di autorizzazione alla nomina dello stimatore di beni mobili in sede di redazione di inventario;
- La comunicazione delle sorti dei giudizi in corso (di cui deve darsi contezza in uno alla relazione periodica ex art.33 co.5 l.f.);
- La comunicazione delle sorti delle attività di liquidazione (di cui deve darsi contezza in uno alla relazione periodica ex art.33 co.5 l.f.);
- La comunicazione di aver eseguito i pagamenti per cui è stata ottenuta l'autorizzazione (di cui deve darsi contezza in uno alla relazione periodica ex art.33 co.5 l.f.);

Si ringrazia per la collaborazione.

Catania, 21 novembre 2019

Il Presidente

Dott. Mariano Sciacca